



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ivrea
Sezione 01 SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di Ivrea Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1562/2023 Ruolo Generale

TRA

Parte istante: [REDACTED] ANTONELLA [REDACTED]
rapp. e dif. dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA [REDACTED]
rapp. e dif. dall'Avv. MANLIO ARNONE [REDACTED]

E

Controparte: VODAFONE ITALIA S.P.A. (08539010010)
rapp. e dif. dall'Avv. ALESSANDRO LIMATOL [REDACTED]

Premesse in fatto

La vertenza trae origine dal rapporto contrattuale intercorso fra le parti relativo alla somministrazione di servizi di telefonia fissa ed *Internet* presso l'utenza [REDACTED], cod. cliente [REDACTED]

Con atto di citazione regolarmente notificato, la ditta [REDACTED] C [REDACTED] ANTONELLA, conveniva in giudizio la società VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del l.r.p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni, in sintesi:

- *“Previo accertamento dell'inadempimento ovvero dell'inesatto adempimento posto in essere dalla società convenuta, accertata [...] la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti [...] ed espressamente contenersi nell'importo di € 400,00, ovvero nella cifra diversa minore e non*

In punto an debeat

La responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c. che prescrive che il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.:

- Spetta all'attore/creditore provare il **titolo, l'inadempimento e il danno**; mentre
- È onere del debitore/convenuto, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare il **corretto adempimento o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili**.

Nel caso di specie, l'**esistenza del titolo** in forza del quale è stato instaurato il rapporto di somministrazione per cui è causa, pur non essendo stato prodotto dalle parti alcun contratto scritto, è pacificamente ammessa dalle parti.

Risulta altresì documentalmente provato, dai messaggi e dai reclami versati in atti (docc. 2 e 3 attorei), che nei mesi di maggio e giugno 2022, si **verificarono malfunzionamenti** tali da non consentire all'attrice di fruire dei servizi acquistati, e alla stessa comunque addebitati dalla convenuta.

Che i lamentati problemi **non siano stati risolti** risulta pacifico dalla documentata reiterazione delle richieste di supporto/intervento.

L'**inadempimento parziale** di VODAFONE ITALIA S.P.A. deve dunque ritenersi provato e, in presenza del rapporto di somministrazione per cui è causa, la **responsabilità non può che esserne ascritta alla convenuta stessa**.

Pare infatti alla giudicante che la convenuta non possa esimersi da assumere responsabilità nei confronti dell'attrice anche per problemi tecnici emersi fra la propria infrastruttura tecnologica e la rete di comunicazione sottostante, eventualmente di competenza di terze parti. Né VODAFONE ITALIA S.P.A. può invocare clausole di limitazione di responsabilità (nella specie le clausole 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di Contratto, di cui al doc. 4 allegato), non essendo stato prodotto alcun contratto sottoscritto dalle parti che consenta di collegare le dette condizioni generali al rapporto in discussione.

Per quanto sin qui rassegnato, a fronte dell'inadempimento di cui è stata data prova, per l'impossibilità di fruire completamente o parzialmente, nel periodo dal maggio al giugno 2022, del servizio acquistato dalla convenuta, l'attrice ha subito un **danno risarcibile** ex art. 1218 c.c., che la convenuta stessa è tenuta a risarcire.

In punto quantum debeat

Fermo quanto sopra, occorre rilevare che l'attrice non ha invece fornito prova dei **pregiudizi patrimoniali** asseritamente patiti, quale conseguenza dell'inadempimento della convenuta.

Non risulta inoltre astrattamente configurabile un danno risarcibile di **natura non patrimoniale**, morale o esistenziale ex art. 2059 c.c., poiché “...*l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare...*” (Cass. civ. sez. 6-3. sent. n. 17894 del 27/08/2020). Va comunque rilevato che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone che la lesione -

costituzionalmente qualificata - sia grave, e che il danno non sia futile (*ex multis* Cass. civ. sez. 3, sent. n. 26367/2014). **Alcuna prova è stata fornita** dall'attrice di una grave lesione di diritti costituzionalmente garantiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.

Occorre ancora valutare l'applicabilità al caso concreto della richiesta quantificazione in via equitativa del danno ex art. 1226 c.c.

La determinazione equitativa del danno da parte del giudice è applicabile laddove, in presenza di un danno risarcibile - come astrattamente nel caso di specie -, risulti **obiettivamente impossibile**, o **particolarmente difficile** provare il danno nel suo ammontare.

Cionondimeno, nelle parole della Suprema corte *“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;”* (Cass. civ. sez. 2, sent. n. 4310/2018), alla stregua che l'apprezzamento equitativo demandato al giudice sia funzionale a colmare le lacune normative insuperabili nella determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

Attesa l'oggettiva complessità nella quantificazione del danno risarcibile da interruzione/sospensione di un servizio di telefonia, l'Autorità per le telecomunicazioni AGCOM, insieme con gli operatori telefonici, hanno peraltro introdotto alcune **opzioni di indennizzo applicabili direttamente/automaticamente da parte degli operatori stessi** in forza della disciplina contrattuale, o, **in fase conciliativa stragiudiziale obbligatoria** innanzi agli enti di conciliazione delegati/autorizzati da AGCOM, come previsto dalla delibera AGCOM 347/18/CONS (e previgente delibera n. 73/11/CONS).

Qualora, in particolare, la disciplina dell'indennizzo sia prevista direttamente dalle condizioni generali del contratto o **dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia**, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione obbligatorio, la domanda indennitaria/risarcitoria può essere altresì azionata in via giudiziale, poiché *“...gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia”* (v. Cass. civ. sez. III, ord. n. 28230/2020).

In merito all'applicazione in via giudiziale delle clausole di indennizzo presenti nelle carte dei servizi degli operatori di telefonia, va inoltre condiviso il principio espresso dalla delibera AGCOM n. 276/13/CONS (che delinea le *“Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”*) in base al quale *“...il tetto dell'indennizzo contrattualmente previsto costituisce il limite estremo – non certo della prestazione risarcitoria, bensì – di funzionamento dell'automatismo indennitario, al di là del quale possono trovare applicazione le regole generali sul risarcimento del danno e sull'onere della prova. In altre parole, l'indennizzo contrattualmente previsto assolve una funzione riparatoria automatica, utile per una più agevole composizione di liti connotate da non particolari motivi di*

complessità; ed in tale ottica si giustifica, dunque, l'applicazione di eventuali tetti che troveranno applicazione solo e soltanto finché tale sistema compensativo abbia una natura "automatica", e dunque in sede di gestione del rapporto tra l'operatore ed il proprio cliente."

In altre parole, pare alla giudicante che, in sede risarcitoria giudiziale, laddove l'onere probatorio gravante sul danneggiato richiede la prova di tutti gli elementi sostanziali, tale *massimo di indennizzo* non deve necessariamente essere *tout-court* applicato nella determinazione del danno risarcibile, da quantificarsi invece compiutamente, anche ex art. 1226 c.c. in via equitativa con funzione integrativa.

Nel caso di specie, dalla *Carta del Cliente dei Servizi* dall'attrice richiamata e reperibile in rete, integrativa del contratto ex art. 1339 c.c., alla sezione "*Indennizzo per mancato rispetto degli standard specifici*", con riferimento al "*Tempo di riparazione dei malfunzionamenti*" si legge quanto segue: "*Vodafone si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione indennizzo € 10,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 150,00*".

Tenuto conto che il disservizio lamentato e provato dall'attrice è perdurato per ca. 30 gg. (dalla fine del mese di maggio, alla fine del mese di giugno 2022), si ritiene che l'attrice abbia diritto ad ottenere un indennizzo per il disservizio patito a seguito della ritardata riparazione dei malfunzionamenti dei servizi di telefonia e di accesso ad *Internet*, dalla stessa acquistati e pagati, quantificabile ex art. 1226 c.c. nella misura di € 300,00 = 10,00 €/gg. * 30 gg.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da:

ANTONELLA,

nei confronti di

VODAFONE ITALIA S.P.A.,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la società VODAFONE ITALIA S.P.A., tenuta al pagamento della somma di € 300,00 a favore di ANTONELLA;

Così deciso in Ivrea, il 27/09/2023.

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO